

STATUTO ASSOCIAZIONE "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALBERI DI VITA ODV"



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 — Costituzione, durata e sede

E' costituita l'Associazione denominata "Alberi di vita - Organizzazione di volontariato", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione potrà utilizzare quale acronimo "Alberi di vita — ODV".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in BRESCIA (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero.

L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 — Statuto

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 — Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via prevalente, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare l'Associazione si prefigge di operare prioritariamente nel quartiere di Mompiano a Brescia e di occuparsi della promozione di attività ricreative e socio-assistenziali a favore della popolazione anziana e portatrice di disabilità in genere che necessita di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà; l'Associazione, senza operare distinzioni etniche, razziali, ideologiche, confessionali, politiche e di genere, vuole favorire l'integrazione delle persone in condizioni di svantaggio sociale e familiare, fisico e psicologico, all'interno della comunità, in un'ottica di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica. Valori fondanti dell'associazione sono l'accoglienza, la responsabilità, la povertà, il rispetto, il fare con gioia e passione e l'onestà.

L'associazione pertanto, a mero titolo esemplificativo, intende svolgere le seguenti attività:

- promuovere attività a favore delle persone in stato di disagio, favorendone l'inserimento nella vita sociale;
- organizzare attività ricreative e di aggregazione che favoriscano l'integrazione delle persone nella società civile;
- promuovere iniziative di aiuto immediato mediante piccoli interventi di assistenza in generale;
- promuovere e favorire l'apertura alla popolazione di luoghi adibiti all'accoglienza, come case di riposo, centri aperti, oratori e altre strutture pubbliche e private al fine



Rita Maria

Adriano

- di alleviare e superare le situazioni di difficoltà in cui la stessa si trova, anche attraverso la gestione in proprio di strutture che si rendessero all'uopo necessarie;
- favorire l'integrazione, l'amicizia e la conoscenza tra persone di diversa generazione;
- organizzare tutte quelle attività che, conformemente alle finalità istituzionali, concorrano ad alleviare la condizione di disagio in cui versa la persona;
- promuovere incontri, convegni, corsi e seminari su problematiche atte al raggiungimento degli scopi sociali
- istituire e gestire una "banca del tempo";
- organizzare ogni altra attività idonea a migliorare e far conoscere nella nostra società la condizione del disagio personale;
- sostenere le persone anziane in stato di bisogno anche con la fornitura di beni e servizi necessari al loro mantenimento ed all'autonomia psico/fisica.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà collaborare con tutte le associazioni, enti ed istituzioni, in particolar modo con quelle che perseguano le medesime finalità di riscatto sociale e umano.

L'associazione potrà utilizzare, per il conseguimento dei propri scopi statuari, operatori in servizio civile, stagisti, anche internazionali, studenti tirocinanti.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione e erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 4 — Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche di buona volontà, senza distinzione di genere, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento inibisce l'esercizio dei diritti connessi a tale qualità.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti, nonché a perseguire gli scopi sociali, partecipando attivamente alla vita sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

I soci non devono operare in contrasto con lo spirito e l'attività dell'Associazione, né avere interessi o finalità in contrasto con quelle dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 5 — Adesione e attività di volontariato.



L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Il Consiglio Direttivo potrà consentire che i soci di altre associazioni o enti possano partecipare ad iniziative ed attività organizzate dall'associazione, alle medesime condizioni dei soci, a condizioni di reciprocità.

I soci non persone fisiche fanno parte dell'Associazione tramite la persona da loro stessi indicata, a condizione che lo stesso non risulti già socio dell'Associazione a titolo individuale.

ART. 6 — Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento della quota entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione va comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire al Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 — Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

so

li,

al

tà

zi

on

o

i,

a

e,

e

ti

e

a

i

o

r

a

i

o

r

a

i

o

r

a

i

o

r

a

i

o

r

a

i

o

r

a

i

o

r

a

i

Luigi Basso

M. Basso

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 — Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge, o se nominato.

ART. 9 — Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che siano iscritti da almeno sei mesi nel Libro degli associati rispetto alla data fissata per la prima convocazione e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Ciascun associato ha un voto.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal piu giovane componente del Consiglio stesso.

Quando non sia presente nessun componente del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'adunanza è eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea, su proposta del proprio Presidente, nomina il Segretario e gli eventuali scrutatori.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo quelle per le elezioni delle cariche sociali.

Le deliberazioni devono sempre constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

ART. 10 — Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo di regola una volta l'anno, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'assemblea entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'esercizio, motivando le ragioni di tale scelta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione; l'avviso di convocazione può anche essere affisso in modo visibile in tutti i locali in cui si manifestano le attività associative, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

ART. 11 — Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonchè del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio;



j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o a i dipendenti dell'Associazione.

ART. 12 — Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 13 — Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di Consiglieri, da cinque a undici, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni e rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno ogni quattro mesi per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da recapitarsi non meno di tre giorni prima della riunione del Consiglio. Nei casi di motivata urgenza è sufficiente che i consiglieri ricevano l'avviso almeno il giorno precedente la riunione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono essere pubbliche, salvo che per la discussione di questioni riguardanti la riservatezza delle persone. Le riunioni non possono essere pubbliche quando anche un solo consigliere ne richieda la riservatezza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.



Luca Neri

Roberto

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

I consiglieri che vengano a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi sono tenuti ad assentarsi dal Consiglio sia al momento della discussione sia in quello della votazione, dandone conto nel verbale.

I consiglieri devono inoltre portare a conoscenza del Consiglio Direttivo le situazioni di inopportunità a partecipare alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'associazione, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari, utili od opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, salvo quelli che lo statuto riserva tassativamente all'Assemblea.

Spetta perciò, tra l'altro, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- b) nominare gruppi di lavoro, composti anche solo da non amministratori, stabilendone i compiti ed i poteri, con obbligo di relazione e rendiconto al consiglio direttivo ogni qualvolta quest'ultimo lo richieda
- c) delegare parte delle proprie competenze ed attribuzioni al Presidente o ad uno o più consiglieri, determinandone i poteri, le attribuzioni e le mansioni
- d) deliberare sull'ammissione dei soci e sulla loro esclusione
- e) deliberare il valore della quota associativa
- f) predisporre il bilancio di gestione e redigere la relazione degli amministratori
- g) redigere ed approvare eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- h) deliberare in relazione a tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale
- i) conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente dell'Associazione
- j) deliberare il pagamento ai Consiglieri del rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione e di quelle sostenute nell'espletamento del mandato, se deliberato dal Consiglio Direttivo
- k) nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche, commissioni ed equipe, eventualmente aperte sia ai soci che ai non soci.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Il consigliere che non partecipi, senza comunicare preventivamente l'assenza, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.

Il Consiglio ha l'obbligo, prima di deliberare la decadenza, di invitare per iscritto il consigliere interessato a spiegare i motivi della sua perdurante assenza.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere



convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate per iscritto, ed hanno effetto dalla data di ricezione da parte dell'associazione.

La perdita della qualità di socio comporta la contestuale decadenza dalla carica di componente del consiglio direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 14 — Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 — Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 — Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 — Il Tesoriere

Tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.

ART. 18 — L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo,

Agente
Ufficio Territoriale

Luigi Nanni

Ugo Panni

del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'amministrazione dell'Associazione, sull'osservanza delle norme statutarie e delle leggi, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del rendiconto della gestione con le scritture contabili.

L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 19 — Risorse economiche

L'Associazione tre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera del tutto marginale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative pronozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

Le risorse economiche sono destinate al conseguimento delle finalità statutarie, così come i beni ricevuti in donazione, ed i lasciti testamentari, nonché le rendite da essi derivanti.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi, non saranno rimborsati, eccezion fatta per eventuali prestiti o mutui, che verranno restituiti con le modalità originariamente pattuite.

ART. 20 — Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio



Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 21 — Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla nota integrativa che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e della relazione di missione se prevista.

Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 22 — Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Gli avanzi di gestione accantonati, nonché i fondi, le riserve ed il capitale, non sono distribuibili, anche in modo indiretto, neppure alla fine della vita sociale, e dovranno essere devoluti secondo quel che stabilisce la legge.

ART. 23 — Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se previsto;
- il Libro degli Inventari;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il registro dei beni ammortizzabili.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa a rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 — Scioglimento



L. 10/11/2017
L. 10/11/2017

In caso di liquidazione e scioglimento dell'associazione, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 25 — Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 26 — Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Enrico Meriani

Roberto Pizzi

3

3337

06/06/2022

0,00

TM422L003337000CC

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TM4

